## **Colombo Vittorio**

Da: Lavoro\_Formazione@CGIL.Lombadia.it <lavoro\_formazione@cgil.lombardia.it>

**Inviato:** giovedì 16 giugno 2022 09:15

A: daniele.bena@silp.cgil.it; 'Filcams Lombardia'; 'filctemlombardia';

FILLEALombardia@cgil.lombardia.it; 'Filt Lombardia';

FIOMLombardia@cgil.lombardia.it; 'FISACLombardia'; 'Flai Lombardia'; FLCRegionale@cgil.lombardia.it; fplombardia@cgil.lombardia.it;

Fulvia.Colombini@auser.lombardia.it; INCALombardia@cgil.lombardia.it; 'Regionale

Milano Segreteria SLC'; 'Santini Mario'; 'Segreteria Auser Lombardia'; 'SPI Lombardia'; 'Tolosa Isabel'; 'CdlT Como'; 'CdLT Lecco'; 'CdLT Varese'; CdLTBergamo@cgil.lombardia.it; cdltbrianza@cgil.lombardia.it; CdLTCremona@cgil.lombardia.it; CdLTLodi@cgil.lombardia.it; CdlTPavia@cgil.lombardia.it; CdLTSondrio@cgil.lombardia.it;

CdLTTicinoOlona@cgil.lombardia.it; CdLTValleCamonica-Sebino@cgil.lombardia.it;

'Prati Luisa'; 'segreteria'; segreteria@cgil.brescia.it; segreteriageneralecdImmilano@cgil.lombardia.it;

SegreteriaMantova@cgil.lombardia.it

Oggetto: Giurisprudenza di merito: Tribunale di Udine: dimissioni per facta concludentia e

non telematiche - ammissibilità

Priorità: Alta

Milano, 16 giugno 2022 Class. 4.13.14/1

Alle Camere del Lavoro Territoriali Alle Categorie Regionali Al Coordinamento Mercato del Lavoro

## Care/i tutte/i,

due recenti sentenze del Tribunale di Udine (n. 106 del 30 settembre 2020 e *pronuncia 27.05.2022*) portano la nostra attenzione sul tema dell'*assenza ingiustificata* (e sui licenziamenti indotti) assimilata, di fatto, a dimissioni volontarie per comportamento concludente. In particolare l'ultima pronuncia affronta anche il tema della procedura di *dimissioni telematiche*, asserendo che tale adempimento è superato dal comportamento del lavoratore, consentendo di fatto al datore di lavoro di procedere con la comunicazione obbligatoria al CPI competente attestante le dimissioni volontarie. Come ricordato, lo stesso Tribunale, due anni fa, aveva affermato che "spetta al dipendente che si assenta ingiustificatamente dal posto di lavoro e induce l'azienda a farsi licenziare, il pagamento del ticket Naspi versato all'INPS".

Entrambe le pronunce friulane impongono, perciò, massima cautela verso tutti i casi nei quali i verbali di conciliazione con rinuncia a impugnazione di licenziamenti fossero originati da assenze ingiustificate ecc.. Il rischio è la respinta della NASPI.

Di seguito riportiamo il perentorio e chiaro commento apparso il 13 u.s. su Dottrina Lavoro.

"Il Tribunale di Udine, con la recente pronuncia emessa in data 27.05.2022, ha enunciato **un principio di diritto** che rappresenta un punto di svolta in ambito giuslavoristico per quanto attiene <u>il comportamento del</u> <u>dipendente e la possibilità di considerare rassegnate le dimissioni volontarie anche per fatti concludenti e a prescindere dal rispetto della procedura telematica prevista per legge.</u>

In particolare, il Giudice friulano ha affermato (e ribadito un precedente orientamento del settembre 2020) che l'assenza ingiustificata prolungata del lavoratore deve essere intesa come volontà chiara di cessare il rapporto, dovendo dunque essere equiparata a dimissioni di fatto."

Nel caso specifico, la vicenda giudiziaria ha preso avvio dal ricorso promosso dalla dipendente, licenziata dall'Azienda per assenza ingiustificata, la quale lamentava principalmente il fatto che il Datore di Lavoro aveva comunicato al Centro per l'Impiego la chiusura del rapporto di lavoro, indicando come causale di cessazione la voce "dimissione" e non "licenziamento", in questo modo non permettendole di fruire dell'indennità di disoccupazione.

Come noto, in forza delle previsioni di legge sul punto (art. 26 D. Lgs. 151/2015), le dimissioni possono essere presentate unicamente on line, secondo la modalità telematica prevista, a pena di inefficacia delle stesse. Il Legislatore dunque sembrerebbe non aver considerato l'ipotesi di dimissioni intervenute per fatti concludenti.

A questo proposito, il Tribunale di Udine ha rilevato dapprima che la sopra citata disposizione di legge non può che riguardare l'ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà di risolvere il rapporto. Ha inoltre aggiunto che, in ogni caso, la previsione normativa delle dimissioni telematiche non comporta una parziale abrogazione di quanto previsto dagli artt. 2118 e 2119 c.c., in forza dei quali per recedere dal contratto è sufficiente la manifestazione della volontà di cessare il rapporto lavorativo, volontà che può essere desunta anche dalle azioni concrete del dipendente (il quale appunto non si presenta al lavoro senza motivazione alcuna perché non ha più intenzione di lavorare per l'Azienda).

Del resto, ha ricordato il Tribunale con la pronuncia dianzi indicata, occorre anche tenere presente le disposizioni della legge delega 183/2014 relativa al Jobs Act che ha affermato la «necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore».

Anche se questa ipotesi non è prevista dalla normativa riguardante le dimissioni telematiche, essa deve comunque essere assicurata e deve trovare tutela secondo il Giudice friulano e questo anche nell'ottica di contenere il ricorso sempre più massiccio alla prassi dell'assenza ingiustificata e del conseguente licenziamento per poter usufruire dell'indennità di disoccupazione.

L'abuso di tale diritto – il cui esercizio, alle condizioni di legge, va chiaramente garantito – può avere infatti notevoli conseguenze economiche e significative ricadute sia sulle Aziende che sui lavoratori e, in quanto tale, secondo il Tribunale di Udine deve essere indubbiamente censurato."

Il Coordinatore regionale UVL/UPC *Sergio Fassina* 

p. la Segreteria Regionale Valentina Cappelletti

Cristina Castegnaro
Ufficio di Segreteria CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22
20132 Milano
Tel. 0226254.540 cell 3357683233
Email: cristina.castegnaro@cgil.lombardia.it
www.cgil.lombardia.it